



Convenzione
del Consiglio
d'Europa
sulla lotta
contro
**la tratta
degli esseri
umani**



I Diritti
delle vittime

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE




CHE COSA È LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI?

— La Convenzione precisa nella sua definizione che la tratta degli esseri umani è il risultato di tre fattori:

- ▶ un'**azione**: reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone;
- ▶ compiuta tramite determinati **mezzi**: minaccia dell'uso o uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità della vittima, offerta o accettazione di pagamenti o di altri vantaggi per ottenere il consenso da parte di una persona che eserciti autorità o potere su un'altra persona;
- ▶ a **scopo di sfruttamento**: si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o ogni altra forma di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o la prestazione forzata di servizi, l'assoggettamento a schiavitù o pratiche assimilabili, la servitù o il prelievo di organi.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA TRATTA DI ESSERI UMANI E TRAFFICO DI IMMIGRATI CLANDESTINI?

— Lo scopo del traffico di clandestini è il trasporto illegale di persone attraverso le frontiere, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, introiti o altri guadagni, mentre lo scopo della tratta è lo sfruttamento delle persone. Inoltre, la tratta di esseri umani non comporta necessariamente l'attraversamento di una frontiera, poiché può avvenire all'interno di un paese.



La tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e ha conseguenze devastanti sulla vita di innumerevoli persone in Europa e oltre i confini europei. Un numero crescente di donne, uomini e bambini sono trattati come merce, comprati e venduti da un paese all'altro o all'interno di un paese e sottoposti a sfruttamento e abusi.

■ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, intende:

- ▶ prevenire la tratta degli esseri umani,
- ▶ proteggere le vittime della tratta,
- ▶ perseguire i trafficanti, e
- ▶ promuovere il coordinamento delle iniziative nazionali e la cooperazione internazionale.

■ La Convenzione riguarda:

- ▶ ogni forma di tratta, sia a livello nazionale che transnazionale, collegata o meno alla criminalità organizzata,
- ▶ tutte le vittime della tratta (donne, uomini e bambini),
- ▶ ogni forma di sfruttamento (sessuale, lavoro forzato o prestazioni forzate di servizi, schiavitù, servitù, prelievo di organi).

■ Il principale valore aggiunto della Convenzione risiede nell'attenzione posta al rispetto dei diritti umani e alla protezione delle vittime. La Convenzione definisce la tratta come una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità della persona. Comporta di conseguenza l'obbligo, per le autorità nazionali, di adottare le misure appropriate per prevenire e contrastare la tratta di esseri umani, tutelare le vittime e condurre indagini efficaci sui casi di tratta.

■ La tratta degli esseri umani è un fenomeno di portata mondiale, che non conosce frontiere, ed è per questa ragione che la Convenzione interessa tutti gli Stati ed è aperta all'adesione di qualsiasi paese del mondo.



CHI SONO LE VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI?

■ Chiunque può diventare vittima della tratta: donne, uomini e bambini, persone di ogni età e condizione sociale. Le vittime di tratta sono obbligate, ad esempio, a fornire servizi sessuali, a lavorare per salari minimi o gratuitamente, o a subire il prelievo forzato di organi. Lo sfruttamento è sovente accompagnato da violenze fisiche o psicologiche e da minacce alla vittima e alla sua famiglia.

■ Ai sensi della Convenzione, è vittima di tratta una persona che è reclutata, trasportata, trasferita, ospitata all'interno di un paese o oltre le frontiere, mediante minacce, forza, frode, coercizione o altri mezzi illegali, a scopo di sfruttamento.

■ Un minore è considerato vittima di tratta indipendentemente dal fatto che sia stato utilizzato o meno qualsiasi **mezzo** al fine di reclutarlo, trasportarlo, trasferirlo, ospitarlo o accoglierlo a scopo di sfruttamento.

■ Il "consenso" della vittima è irrilevante se è stato utilizzato uno qualsiasi dei **mezzi** (coercizione, frode, inganno, abuso della condizione di vulnerabilità, ecc.). Inoltre, è considerata vittima di tratta qualsiasi persona sottoposta a una qualsiasi delle **azioni** qui sopra indicate, mediante l'uso di uno qualsiasi dei **mezzi**, anche se non c'è stato sfruttamento.

QUALI SONO I DIRITTI DELLE VITTIME DI TRATTA AI SENSI DELLA CONVENZIONE?

Identificazione

Le vittime di tratta devono essere formalmente riconosciute come tali per prevenire il rischio che siano trattate come immigrati irregolari o delinquenti. L'identificazione è effettuata da figure professionali adeguatamente formate e qualificate (funzionari di polizia, operatori sociali, ispettori del lavoro, medici, assistenti sanitari, ecc.), che seguono una procedura e una metodologia di identificazione condivisa.

Periodo di recupero e di riflessione

Anche prima di essere formalmente riconosciute come tali, le vittime hanno diritto a un periodo minimo di 30 giorni perché possano ristabilirsi, sottrarsi all'influenza dei trafficanti e decidere se collaborare o meno con le autorità responsabili delle indagini relative al delitto di tratta. Nel corso di tale periodo, non possono essere oggetto di un procedimento di espulsione dal paese e hanno diritto all'assistenza, anche se sono entrate illegalmente nel paese.

Assistenza

Indipendentemente dal fatto che le vittime siano o meno disposte a cooperare nelle indagini o accettino di testimoniare, hanno diritto di ottenere:

- ▶ una sistemazione in un luogo adeguato e sicuro
- ▶ un'assistenza psicologica
- ▶ un'assistenza materiale
- ▶ l'accesso a un'assistenza medica di urgenza
- ▶ servizi di traduzione e di interpretariato
- ▶ consigli e informazioni
- ▶ un'assistenza durante il procedimento giudiziario
- ▶ l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione, se legalmente residenti nel paese.

Assistenza giuridica

■ Le vittime di tratta hanno diritto di ricevere le informazioni relative ai loro diritti e a tutte le procedure che le interessano in una lingua che possono comprendere. Hanno inoltre diritto all'assistenza di un difensore e al gratuito patrocinio, sotto particolari condizioni.

Permesso di soggiorno

■ Può essere concesso alle vittime un permesso di soggiorno rinnovabile, se la loro situazione personale lo richiede o se devono restare nel paese per collaborare con le autorità nelle indagini sul reato di tratta. Il rilascio del permesso di soggiorno non pregiudica il loro diritto di chiedere e ottenere asilo.

Protezione della vita privata e dell'identità

■ I dati personali delle vittime non possono essere pubblicati e possono essere registrati unicamente per specifici scopi legittimi. Non possono essere utilizzati in nessun modo che ne possa consentire l'identificazione.

Protezione durante le indagini e le fasi del procedimento giudiziario

■ Le vittime e i membri della loro famiglia saranno protetti, se necessario, da eventuali rischi di ritorsioni o intimidazioni da parte dei trafficanti. Tali misure possono comprendere la protezione fisica, la sistemazione in un nuovo luogo di residenza, il cambio di identità e l'assistenza nella ricerca di un lavoro.

Indennizzo

■ Le vittime di tratta hanno diritto a un risarcimento pecuniario per i danni subiti ad opera dei trafficanti. Tale indennizzo può essere accordato dal tribunale, dopo la confisca dei beni dei trafficanti, oppure garantito dallo stato sul cui territorio sono state vittime di sfruttamento.

Rimpatrio e rientro

■ Il rientro delle vittime nel loro paese di origine deve avvenire tenendo debitamente conto dei loro diritti, della loro sicurezza e dignità e prendendo in considerazione lo stato di avanzamento della procedura giudiziaria connessa al fatto. Al loro ritorno, deve essere offerta loro un'assistenza per favorire il loro reinserimento nella società, in particolare attraverso programmi di accesso all'istruzione e assistenza per la ricerca di un lavoro.

QUALI SONO I DIRITTI SPECIALI DEI MINORI VITTIME DI TRATTA?

— Oltre ai diritti sopracitati, che si applicano a tutte le vittime della tratta, i bambini godono dei seguenti diritti speciali:

- ▶ per rappresentare i minori non accompagnati è designato un tutore legale, incaricato di agire nel loro interesse superiore;
- ▶ sono attuate le misure necessarie per stabilire l'identità e la nazionalità dei minori e, se questo è nel loro interesse, per ritrovare la loro famiglia;
- ▶ in caso di incertezza sull'età della vittima, ma sussistendo ragionevoli motivi per ritenere che non abbia ancora 18 anni, si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione, nell'attesa della verifica della sua età;
- ▶ i minori hanno diritto all'istruzione e a misure di assistenza che tengano conto delle loro esigenze;
- ▶ una valutazione dei rischi e della sicurezza è effettuata prima del rimpatrio, che avviene unicamente nell'interesse superiore del minore;
- ▶ i minori godono di misure speciali di protezione nel corso delle indagini e del procedimento giudiziario.





MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

— Tutti i paesi che hanno firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sono oggetto di un monitoraggio regolare da parte del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA). Il ruolo del GRETA è di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione e il rispetto dei diritti delle vittime.

— Il GRETA esamina la situazione sulla base di un'analisi paese per paese, redige dei rapporti che individuano le buone prassi e le lacune e formula raccomandazioni su come migliorare l'attuazione della Convenzione in ciascun paese. I rapporti e le raccomandazioni sono resi pubblici e possono essere consultati sul sito del Consiglio d'Europa dedicato alla lotta contro la tratta.

Per contatti e maggiori informazioni

Segretariato della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA e Comitato delle Parti)

Consiglio d'Europa / Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

Francia / France

E-mail: Trafficking@coe.int

www.coe.int/trafficking